



TRACCIA DELL'INTERVENTO DI ANFAA AL CONVEGNO DIVENTARE FIGLA; DIVENTARE FIGLIO del 1° febbraio 2024

A cura di Martina Mattalia e Frida Tonizzo

Ringraziamo anche noi per questa preziosa opportunità. Per preparare questo intervento abbiamo chiesto ad alcune famiglie della nostra associazione di darci le loro opinioni sul tema per poter poi riportarvi la loro voce. E' un primo contributo che intendiamo sviluppare in futuro, ampliando il confronto.

Sul mantenimento di eventuali rapporti dell'adottato con alcuni componenti della famiglia d'origine, potremmo riassumere in due parti il loro punto di vista.

1.ASPETTI POSITIVI: la possibilità di mantenimento di rapporti dell'adottato con i fratelli/le sorelle con cui sono cresciuti insieme, con cui hanno mantenuto rapporti affettivi positivi e se, ovviamente, sono tutti consenzienti.

Teniamo anche presente che molto spesso le procedure di adottabilità riguardano un numero anche alto di fratelli/sorelle, di età molto diverse: quando vengono allontanati dal nucleo familiare, vengono inseriti in famiglie affidatarie o in comunità, ma poi alcuni, già grandi o disabili, non vengono adottati e restano presso la famiglia affidataria o in comunità. Anche in questi casi andrebbe preservato il positivo legame affettivo fra loro, che avrà poi i suoi sviluppi nel corso del tempo e che andrà comunque monitorato nel tempo. Segnalano invece per il passato chiusure e interruzioni che li hanno fatti tanto soffrire, dettate da una concezione sbagliata del "segreto" dell'adozione.

Ci sono tanti modi per mantenere queste relazioni, che vanno considerati caso per caso: può voler dire ricevere informazioni, una foto, una telefonata, "sapere che sta bene, non chiedo altro..." Una chiusura netta non serve.

Da valutare MOLTO attentamente invece il mantenimento di rapporti con fratelli e sorelle CHE CONTINUANO A VIVERE O HANNO RAPPORTI CON LA FAMIGLIA DI ORIGINE, dato che questa situazione potrebbe portare, negli anni, a

interferenze dannose per la serenità dell'adottato e dei suoi (su questo punto torneremo successivamente)

2. ASPETTI PREOCCUPANTI: la possibilità, soprattutto sul lungo periodo, di un mantenimento di rapporti con un adulto, genitore o parente della famiglia d'origine. Il timore, fondato, è che queste disposizioni non sempre rispondano all'effettivo interesse dei minori. Come denuncia anche Monya Ferritti, presidente del CARE *"la nostra è una società "bio-normativista" in cui il legame di sangue pare prevalere su qualsiasi altro legame": i giudici che decidono sulla adottabilità dei minori dovrebbero tener sempre presente che l'unico interesse che deve prevalere è quello dei minori, non quello dei genitori e dei parenti di origine: non esiste un loro diritto a mantenere un rapporto con i figli adottati, esistono i diritti dei minori a crescere in una famiglia idonea e definitiva.*

Non ci sono linee guida, studi di psicologia, che ci dicano che avere rapporti con la famiglia d'origine siano DI PER sempre "utili" e positivi per L'ADOTTATO.

Anzi, **devono far molto riflettere i risultati delle ricerche coordinate della Prof.ssa Cassiba** (professoressa ordinaria di psicologia all'Università di Bari che ha condotto numerosissimi ricerche e studi sull'adozione *mite* sui rapporti degli adottati con la famiglia di origine) riportate nel volume di Minorigiustizia n.2/2023 ADOZIONE MITE:OPPORTUNITÀ O RISCHIO PER LO SVILUPPO DEL MINORE?

3.IL VALORE DELLA CONTINUITA'AFFETTIVA. C'è un passaggio della sentenza della Corte costituzionale che non vorremmo fosse equivocado nella sua applicazione. Bisogna fare molta attenzione a parlare di continuità affettiva: la continuità affettiva, per la quale Anfaa si continua a battere da tempo, riconosciuta dalla legge 173/2015, è quella con gli affidatari, con cui il minore ha vissuto e instaurato relazioni positive: non parliamo di diritto alla continuità affettiva quando ci riferiamo all'eventuale mantenimento dei rapporti con qualche componente della famiglia d'origine quando vi è stata una dichiarazione di adottabilità, che attesta una condizione di privazione irreversibile.

4.LA DIFFICILE ATTUAZIONE E IL RUOLO DEI SERVIZI. Una FORTE criticità da considerare è che **ogni famiglia ha stili educativi diversi: non è facile pensare che ci siano disponibilità di coppie, oltretutto non giovanissime, quasi sempre senza figli (quali sono quelle attualmente dichiarate idonee all'adozione), e che siano realmente consapevoli di cosa possa comportare il mantenimento nel tempo di alcuni rapporti... I genitori adottivi hanno caratteristiche e aspettative diverse da quelle dagli affidatari: gli affidatari devono essere disponibili "per definizione" ad una continua relazione del minore con la sua famiglia d'origine, loro stessi entrano in relazione con questa famiglia...**

I bambini crescono, diventano adolescenti e adulti, le relazioni cambiano... Con le adozioni aperte/miti si prescrive il mantenimento di relazioni che saranno da gestire, destinate inevitabilmente a modificarsi nel tempo.

Come verranno preparate queste coppie che danno disponibilità all'adozione aperta?

Come verranno scelte? Come verranno supportate nel tempo?

Come, quando e da chi verranno gestiti questi rapporti?

NON SI PUÒ E NON SI DEVE LASCIARE LE FAMIGLIE SOLE.

5.Vediamo già ora quando si conclude l'affidamento. quanto sia difficile per gli affidatari che hanno accolto e amato anche per anni un minore, continuare a avere rapporti con lui quando rientra nella famiglia di origine; è anche complesso il loro mantenimento nei casi di adozione da parte di un'altra famiglia.

Riscontriamo sovente resistenze e reticenze...non solo da parte delle loro famiglie, ma anche da parte di operatori e giudici a riconoscere questo diritto al minore.

4.I CASI POSITIVI "ECCEZIONALI" Nel corso di tutti questi anni sono stati dichiarati adottabili e adottati non solo minori piccolissimi, ma anche bambini e ragazzini in età scolare, preadolescenti o adolescenti.

In alcuni casi, nell'ambito delle famiglie che abbiamo conosciuto e conosciamo, è successo che l'adozione non abbia precluso il mantenimento di rapporti di fatto con componenti della famiglia di origine, impossibilitati però a provvedere alle

cure del minore in accertato stato di adottabilità per diversi motivi, quali l'età avanzata (es. i nonni) e/o gravi motivi di salute (malattie a esito infausto, tumori, malattie a carattere evolutivo come SLA, sclerosi in forme gravi, etc.). In casi, eccezionali, i giudici hanno previsto che fossero mantenuti rapporti di fatto non solo con un parente della cerchia allargata, ma anche con un genitore.

SI È TRATTATO, PERÒ, INDUBBIAMENTE, DI SITUAZIONI RARE, ASSOLUTAMENTE NON GENERALIZZABILI, che hanno consentito il mantenimento di positivi legami dell'adottato di vita.

5. QUANDO IL MANTENIMENTO DI RAPPORTI SONO O POSSONO DIVENTARE NOCIVI O DISTRUTTIVI.

Ciò avviene nei casi di minori che hanno subito, magari per anni (e questi sono la stragrande maggioranza, come ha riconosciuto la stessa Corte Costituzionale) maltrattamenti e abusi da parte di congiunti: minori che, finalmente, una volta accertato lo stato di adottabilità, con l'adozione hanno avuto e hanno la possibilità di vedere riconosciuto il loro diritto ad una famiglia idonea e di poter così guardare positivamente al loro futuro. Non va sottovalutato, infatti, quanto confermato anche da psicologi e neuropsichiatri che le esperienze sfavorevoli subite nell'infanzia (deprivazioni, violenze, etc.) lasciano delle ferite con fatica rimarginabili, che comunque lasciano cicatrici.

Non può essere considerato positivo e mantenuto un rapporto con un parente/genitore che si è reso autore di quelle ferite, ferite che potrebbero riaprirsi a seguito di riprese di questi rapporti che farebbero rivivere quanto subito dal minore, compromettendo il faticoso e impegnativo percorso di recupero e cura avviato con l'inserimento nella famiglia adottiva.

6. PROTEZIONE E TUTELA DEI DISABILI.

C'è la necessità di proteggere l'adottato, soprattutto se con problemi di disabilità psichica, verso percorsi di ripresa o mantenimento di relazioni con i genitori biologici senza che vi sia una attenta riflessione sulla reale positività, per lui, di

questi percorsi, tenuto conto anzitutto della sua situazione e dell’impatto che potranno avere su di lui , anzitutto e sulla sua famiglia...L’idealizzazione che può nascere nell’adottato nei confronti dei genitori biologici può rivelarsi un boomerang catastrofico: i danni di questo “flop” possono essere tremendi e difficilissimi da superare... ne possono parlare per esperienza diretta diverse famiglie che hanno dovuto fronteggiare queste situazioni e non sempre sono riuscite a arginare le interferenze successive.

7.DALL’AFFIDAMENTO ALL’ADOZIONE DA PARTE DEGLI AFFIDATARI.

Nella nostra Associazione, i casi di adozione aperta (adozione “piena” con il mantenimento dei legami di fatto con un parente della famiglia d’origine) sono stati possibili e positivi per esempio laddove, per i motivi più diversi, si arriva, dopo anni di affidamento familiare, ad un’adozione da parte degli affidatari.

Com’è noto, il diritto alla continuità affettiva ha sancito, infatti, la fattibilità dell'adozione “piena” dell'affidato dichiarato adottabile da parte degli affidatari (aventi ovviamente i requisiti di legge richiesti) anche se durante l’affidamento, in corso da anni, gli affidatari (oltre all’affidato) avevano mantenuto rapporti, come solitamente avviene nell’affidamento familiare, con i genitori/parenti di nascita (v. legge n. 173/2015).

Potremmo portare testimonianze di famiglie a conferma della positività del mantenimento di questi legami: quella del piccolo, tetraplegico, diventato quarto figlio di una famiglia in cui era stato inserito anni prima dai Servizi Sociali su provvedimento del Tribunale per i minorenni con la speranza, poi svanita, di un possibile recupero delle capacità genitoriali della mamma; oppure quella della ragazzina, dichiarata adottabile a 14 anni, diventata figlia “ per sempre”, dopo quattro anni di affidamento, alle soglie dell’adolescenza;-così come quella delle due sorelle, rispettivamente di 10 e 13 anni, inseparabili, che continuano la loro vita come figlie nella famiglia che le ha aiutate a rielaborare la propria tormentata infanzia; ancora ,delle due gemelle cinesi, restate orfane di mamma, il cui padre, da

solo in Italia, si era allontanato da loro e si era risposato dichiarando poi espressamente che non era disponibile a prendersene cura...

L'opportunità o meno di realizzare un'adozione con queste caratteristiche (il mantenimento di rapporti con componenti della famiglia di origine) dipende anzitutto dalla loro capacità di collocarsi in una posizione ben diversa da quella che occupavano prima, in grado di riconoscere il ruolo che con l'adozione hanno assunto i genitori adottivi e il nuovo ruolo di figlio che il minore ha acquisito.

8. GUARDANDO AL FUTURO. Noi ci auguriamo possa continuare ad esistere un'adozione piena e aperta solo per quei casi – eccezionali - di cui sopra, salvaguardando la cessazione giuridica dei rapporti tra adottato e famiglia d'origine e la pienezza della responsabilità genitoriale in capo ai genitori adottivi. **Temiamo molto possa essere frainteso il diritto del minore con il “diritto” - inesistente- della famiglia di origine ad interferire nella vita del figlio.** Finora si è tutelato il primo, non assecondando il secondo. Peraltro l'art. 28 l, 184/83, ha introdotto la possibilità di accesso all'identità dei genitori biologici da parte dei figli adottivi e non viceversa.

9. PREVENIAMO SITUAZIONI RICATTATORIE. Potremmo raccontare, purtroppo, anche storie di vere “persecuzioni” da parte di persone che, non rassegnandosi alla adozione dei loro figli, dopo averli rintracciati anche in età adulta, pretendono di interagire con loro, ricorrendo sovente a ricatti, anche economici, compromettendo la serenità di tutti...**CI VUOLE TANTA PRUDENZA** Tutto questo porta il bambino, divenuto ragazzo e poi adulto, a rivivere quelle ferite senza poterle rimarginare, ma anzi riaprendole ogni volta e non riuscendo così a trovare un equilibrio...

GIUSTAMENTE LA LEGGE 184/1983 HA PREVISTO ANZITUTTO IL DIRITTO DEL MINORE A CRESCERE NELLA SUA FAMIGLIA, POI L'AFFIDAMENTO IN CASO DI INIDONEITÀ/IMPOSSIBILITÀ TEMPORANEA DEI GENITORI E,



SOLO IN CASO DI ACCERTATO STATO DI ADOTTABILITÀ, L'INSERIMENTO DEFINITIVO NELLA FAMIGLIA CHE LO ADOTTA.

IL DIRITTO DEL MINORE NON DEVE ESSERE QUELLO DI POTER MANTENERE COMUNQUE DEI RAPPORTI CON UNA FAMIGLIA DI NASCITA MA QUELLO DI POTER AVERE UNA SUA FAMIGLIA, PER SEMPRE, IN CUI POTER CRESCERE SERENAMENTE. NON È IL SANGUE A RENDERCI GENITORI, MA LA CURA, L'AMORE, IL RAPPORTO CONTINUO E COSTANTE CON IL FIGLIO: PER QUESTO IL TITOLO DEL CONVEGNO DIVENTARE FIGLIO, DIVENTARE FIGLIA.